

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 marzo 2011, in Milano

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

- le OO.SS. DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI
(d'ora innanzi: "Fondo")

premesso che:

- con accordo 9 novembre 2007 le Fonti Istitutive hanno definito le modifiche allo Statuto del "Fondo" al fine di adeguarlo alle disposizioni del Decreto legislativo n. 252/2005;
- tali modifiche, successivamente approvate anche dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo" e deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Delegati, sono state sottoposte alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensioni (COVIP) che ha approvato dette modifiche, formulando peraltro, con lettera pervenuta al "Fondo" il 29 maggio 2008, alcune osservazioni allo Statuto dell'ente previdenziale sul tema della governance.
Il Consiglio di Amministrazione del "Fondo" con sua lettera ad Intesa Sanpaolo del 28 luglio 2008 ha espresso l'avviso che l'eventuale adozione degli interventi proposti dalla COVIP non possa essere disposta in autonomia, ma richieda il coinvolgimento delle Fonti Istitutive;
- il Consiglio di Amministrazione ha altresì evidenziato l'opportunità di apportare ulteriori modifiche finalizzate ad una più flessibile ed efficace gestione del "Fondo" stesso;

si conviene che:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale delle presenti intese;
- viene approvato il testo dello Statuto del "Fondo", allegato al presente Verbale di Accordo quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
- il compenso stabilito per i Sindaci ai sensi dell'art. 26 bis dello Statuto di cui sopra:
 - trova applicazione a decorrere dall'esercizio il cui bilancio è in corso di approvazione;
 - l'onere a carico della Banca è pari al minimo delle tariffe professionali dei dottori commercialisti vigenti all'atto dell'avvio di ogni mandato.

FISAC-CGIL
Intesa Sanpaolo
DIRCREDITO

UGL
UILCA

FABI

FIBA/CISL

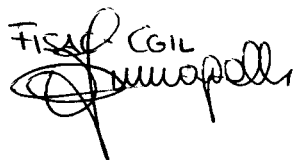
SINFUB

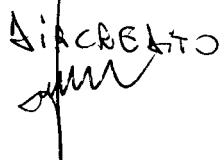
FONDOPENSIONI
DEL GRUPPO SANPAOLO IMI

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI

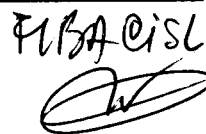
S T A T U T O

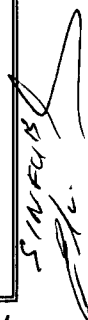
15 MARZO 2011

FISAC CGIL


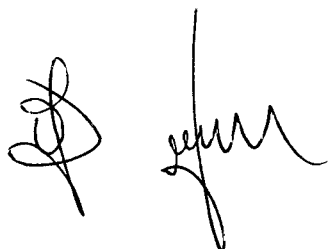
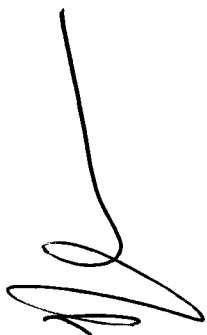
SIACRETO


UICA


FIRBA Cisl


SINCRIST


PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO



ART. 1 - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

A far tempo dal 1° giugno 1982, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali, fu costituito ed iniziò ad operare l'“Ente Previdenziale San Paolo” (di seguito, per brevità, “Ente”), quale regime pensionistico complementare a contribuzione definita e capitalizzazione collettiva, con autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto all'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed avente per destinatari i dipendenti dell'Istituto stesso.

Dal 1° luglio 1989, in attuazione di specifiche intese collettive aziendali, fu costituito ed iniziò ad operare il “Fondo pensioni integrativo del trattamento di fine rapporto per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino” (di seguito, per brevità, “Fondo Integrativo”) quale regime di previdenza complementare a contribuzione definita e capitalizzazione individuale avente per destinatari i dipendenti dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino e il personale delle Società del Gruppo San Paolo che si convenzionassero con il Fondo stesso. Quest'ultimo rivestiva autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto all'Istituto ed alle Società del Gruppo.

Il processo di privatizzazione determinato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, comportò l'automatica estensione dell'“Ente” e del “Fondo Integrativo” al personale dipendente dai soggetti direttamente o indirettamente derivanti dal cessato istituto di credito di diritto pubblico.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive integrazioni e variazioni (nel prosieguo, per brevità, “decreto 124”), l'“Ente” e il “Fondo Integrativo” acquisirono la qualifica di “regimi preesistenti” ai sensi dell'art. 18 del “decreto 124” stesso, ponendo quindi in essere gli adempimenti disposti dall'art. 12 del decreto 14 gennaio 1997, n. 211, del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale nei confronti della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito, per brevità, “Commissione”).

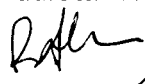
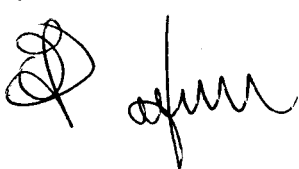
Avute presenti anche le indicazioni generali fornite dalla “Commissione”, con intese collettive del 30 novembre 1998 le fonti istitutive dell'“Ente” e del “Fondo Integrativo” hanno posto in essere un processo di razionalizzazione del sistema di previdenza complementare aziendale e di Gruppo, con unificazione dei due Regimi, fatta salva la piena continuità degli stessi e l'assenza di qualsivoglia volontà novativa da parte delle fonti istitutive medesime.

A seguito del processo di razionalizzazione di cui al comma che precede, con effetto dal 1° gennaio 1998, il “Fondo Integrativo”:

- assume la denominazione di “Fondo Pensioni del Gruppo SANPAOLO IMI” (di seguito, per brevità, “Fondo”);
- ha per destinatari i dipendenti della Sanpaolo Imi S.p.A., delle entità direttamente o indirettamente derivanti dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, nonché delle società controllate dalle entità predette, (unitariamente, di seguito, per brevità, “datori”), secondo le previsioni del successivo art. 5;
- mantiene la configurazione di regime a contribuzione definita, gestito secondo il sistema della capitalizzazione individuale ed operante secondo criteri di corrispettività;
- contempla un ordinamento adeguato alle disposizioni di legge disciplinanti la materia della previdenza complementare.

In esecuzione delle intese collettive di cui al comma V e con effetto contabile dal 1° gennaio 1998, l'“Ente” è conglobato nel “Fondo”, con ripartizione del patrimonio dell'“Ente” stesso alla medesima data nelle posizioni individuali degli iscritti di cui al successivo art. 7, fatta salva la quota di pertinenza degli iscritti in quiescenza, giusta le previsioni delle intese collettive stesse, che sono assunte quali parte integrante dell'ordinamento del “Fondo”.

Il “Fondo” ha sede in Torino, Piazza San Carlo 156 e durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

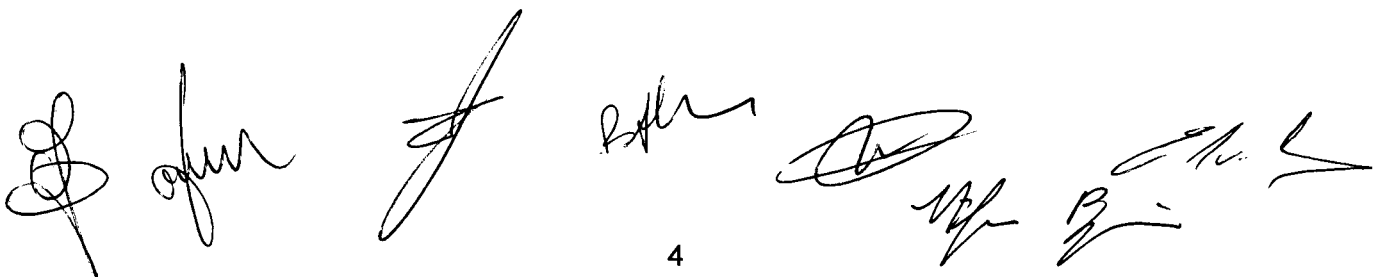


ART. 2 - FORMA GIURIDICA

Il "Fondo" ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla "Commissione".

ART. 3 - SCOPO

Il "Fondo" ha l'esclusivo scopo di attribuire ai propri iscritti o loro aventi causa prestazioni pensionistiche complementari del sistema di base, ai sensi della normativa vigente in materia.



PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 4 - REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

Il "Fondo" è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del "Fondo" è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5 - DESTINATARI

Il "Fondo" ha per destinatari i lavoratori che siano o che siano stati dipendenti di INTESA SANPAOLO S.p.A. (di seguito, per brevità, "Banca") e delle società da essa controllate o già controllate, nonché i lavoratori già dipendenti della Banca SANPAOLO IMI S.p.A., ovvero dipendenti delle entità direttamente o indirettamente derivanti dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, nonché delle società controllate dalle entità predette (unitariamente, di seguito, per brevità, "datori"), secondo le previsioni di cui ai commi successivi.

Sono iscritti al "Fondo":

- gli iscritti attivi al "Fondo Integrativo" o all'"Ente" al 1° gennaio 1998, con integrale riconoscimento delle anzianità maturate presso tali regimi;
- i dipendenti della "Banca" e degli altri "datori", ~~con contratto di lavoro a tempo indeterminato~~, assunti a partire dal 1° gennaio 1998, ovvero assunti precedentemente, ma non ricompresi tra i soggetti di cui al primo alinea, che esprimano la volontà di aderirvi;
- ~~— i dipendenti della "Banca" e degli altri "datori" che abbiano sottoscritto intese in tal senso, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che esprimano la volontà di aderirvi;~~
- i dipendenti della "Banca" e degli altri "datori" non più appartenenti al Gruppo per effetto di trasferimenti d'azienda ovvero cessioni di pacchetto azionario che abbiano sottoscritto intese in tal senso;
- coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR;
- coloro che mantengono volontariamente la l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del "Fondo";

È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione consentire l'iscrizione al "Fondo", secondo modalità da esso definite, dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il "Fondo".

Gli aderenti al "Fondo" si distinguono in "vecchi" e "nuovi" iscritti.

Sono "vecchi iscritti" gli aderenti all'"Ente" o al "Fondo Integrativo" alla data del 28 aprile 1993, nonché i soggetti che, pur avendo aderito successivamente all'uno o all'altro, vantando siffatto requisito presso altra forma di previdenza complementare iscritta ad una delle sezioni dell'Albo tenuto dalla "Commissione" (di seguito, per brevità, "Albo"), non abbiano effettuato il riscatto della posizione previdenziale ivi maturata.

Sono "vecchi iscritti" anche gli aderenti al "Fondo Integrativo" al 1° gennaio 1998 che, essendo contemporaneamente iscritti agli autonomi regimi di previdenza complementare del CREDIOP S.p.A. ed al Fondo pensione per il personale già dipendente dalla Banca Nazionale delle Comunicazioni, ora disciolto, vantino presso tali enti analogo status.

Sono parimenti "vecchi iscritti" gli aderenti al "Fondo" successivamente al 1° gennaio 1998 che, essendo titolari di tale qualifica presso altra forma di previdenza complementare iscritta ad una delle sezioni dell'"Albo", non abbiano effettuato il riscatto della posizione previdenziale ivi maturata.

Sono "nuovi iscritti" gli aderenti all'"Ente" e al "Fondo Integrativo" posteriormente al 28 aprile 1993 privi del requisito di cui al comma V, nonché gli aderenti al "Fondo" posteriormente al 1° gennaio 1998, che non vantino il requisito contemplato dal comma VII.

ART. 6 - SCELTE DI INVESTIMENTO

Il "Fondo" è alimentato:

- a) dagli apporti degli iscritti e dei "datori", previsti dall'art. 8;
- b) dagli importi derivanti dall'impiego delle attività;
- c) da qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a realizzare lo scopo del "Fondo", accettata dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività del "Fondo" sono impiegate mirando alla salvaguardia della migliore redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia.

Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi – **ferma restando la possibilità di utilizzare contratti derivati od altri analoghi strumenti finanziari consentiti dalle disposizioni di legge, regolamentari e/o della "Commissione" e nei limiti da queste stabiliti** – o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del "Fondo".

Il "Fondo" è strutturato, secondo una gestione multicomparto, differenziata per profili di rischio e di rendimento, alla ricerca di una ottimale combinazione, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta in funzione dell'orizzonte temporale di partecipazione dei medesimi. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

È inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

Gli iscritti, all'atto dell'adesione, scelgono i comparti in cui far confluire i versamenti contributivi ed il TFR conferito, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Gli iscritti possono inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. Il Consiglio di Amministrazione individua le regole e le modalità per la scelta dei comparti e per la riallocazione della posizione.

Ferme restando le facoltà di cui al comma precedente, in caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto garantito.

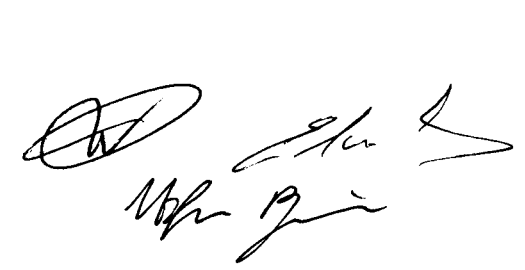
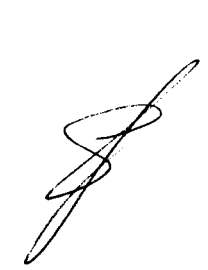
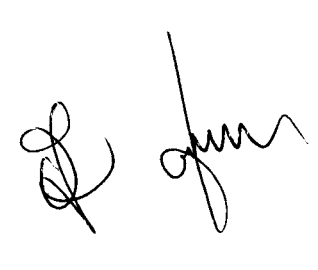
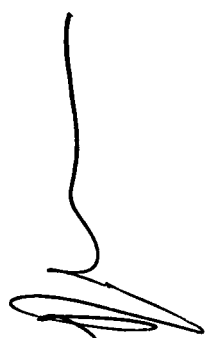
La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate, nonché della ripartizione strategica delle attività.

ART. 7 - SPESE

Il Consiglio di Amministrazione definisce misure, criteri e modalità di prelievo delle spese amministrative che sono riportati nella Nota informativa.

Handwritten signatures and a page number. The page number '7' is centered at the bottom. To the left of the page number are three handwritten signatures. To the right are two more handwritten signatures, one of which appears to be 'M. Pini'.

PARTE III
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI



ART. 8 - CONTRIBUZIONE

Il finanziamento del "Fondo" può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei "datori" e degli iscritti può essere stabilita – in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito definito Decreto – dalle fonti collettive di pertinenza.

Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, in cifra fissa od in misura percentuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al "Fondo", ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

L'adesione al "Fondo" realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore, né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al "Fondo", è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti **istitutive collettive di pertinenza**.

In costanza del rapporto di lavoro l'iscritto ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al "Fondo", se conferito. Il datore di lavoro sospende la contribuzione a proprio carico qualora le fonti **istitutive collettive** ne subordinino il versamento a quella dell'iscritto.

Le facoltà contemplate dai commi che precedono sono esercitabili una volta l'anno ~~entro il 30 novembre, mediante inoltro di specifica richiesta indirizzata al "Fondo" contenente l'indicazione della misura dell'apporto contributivo scelta dall'iscritto. La richiesta dispiaga efficacia dal mese di gennaio dell'anno successivo. È facoltà del Consiglio di Amministrazione secondo modalità e tempistiche stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ferma la facoltà del Consiglio medesimo di individuare scadenze diverse, per particolari esigenze, anche eventualmente riferite a singole categorie di iscritti, date diverse rispetto a quelle sopra indicate.~~

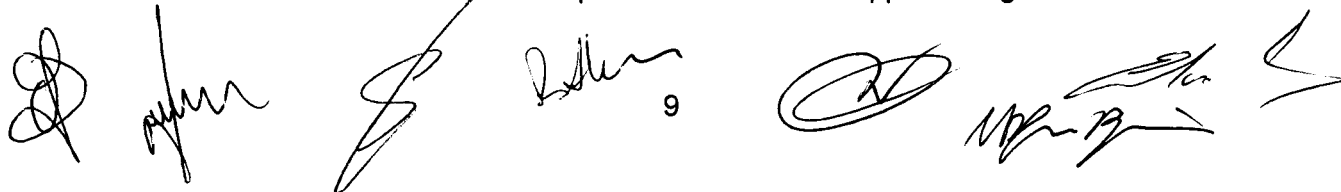
È facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare le modalità con cui la contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c. d. contribuzione da abbuoni).

L'iscritto può decidere di mantenere l'iscrizione e proseguire la contribuzione al "Fondo" oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

La contribuzione prevista dal comma II, obbligatoria per "datori" ed iscritti, è dovuta il giorno di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.

I conferimenti di TFR sono dovuti il primo giorno, anche se festivo, del mese successivo a quello di maturazione.

In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'iscritto secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione stabilita



9

dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il "Fondo" di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

In capo a ciascun iscritto sussiste una posizione individuale, gestita con le modalità proprie della capitalizzazione.

Alle posizioni individuali di cui al comma che precede confluiscono le contribuzioni nette versate al "Fondo" ed i rendimenti derivanti dalla gestione del patrimonio: ad esse sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle anticipazioni e all'attuazione dei trasferimenti e dei riscatti, nonché i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni.

Le posizioni previste dal comma 1 possono essere incrementate tramite il trasferimento della posizione maturata presso altro regime di previdenza complementare iscritto ad una delle sezioni dell'"Albo" a cui l'interessato fosse precedentemente aderente. L'anzianità di iscrizione che l'aderente abbia maturato presso i regimi di provenienza è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità utile nell'ambito del "Fondo".

In applicazione delle intese collettive 30 novembre 1998 alle posizioni individuali sono altresì imputati, nella misura ivi stabilita, gli accantonamenti maturati da ciascun iscritto presso l'"Ente".

Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'iscritto, di cui all'art. 7, nei casi ivi previsti.

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

Il "Fondo" determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

ART. 10 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma IX dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'iscritto ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo

superiore a 48 mesi od in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

L'iscritto che risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, penultimo ed ultimo comma.

In difetto di specifiche indicazioni di colui che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo, la posizione, non alimentata da contribuzione, è mantenuta presso il "Fondo" fino a diversa disposizione dell'interessato. A seguito dell'espressa manifestazione scritta volta a fruire della prestazione in capitale od in rendita, si applicano i termini e si determinano gli effetti previsti dall'art. 12, penultimo ed ultimo comma.

ART. 11 - EROGAZIONE DELLA RENDITA

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il "Fondo" stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, secondo i seguenti criteri:

- tenendo conto del complesso delle disposizioni che tempo per tempo disciplinino cogentemente la materia;
- mirando a salvaguardare al meglio la posizione economica degli iscritti;
- fornendo agli iscritti la maggior gamma di opzioni possibili.

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

Il "Fondo" può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

ART. 12 - TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al "Fondo", può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al "Fondo".

Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al "Fondo" prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il "Fondo", anche in assenza di contribuzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con accesso dell'iscritto al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del Credito", di cui al D. M. Lavoro 28 aprile 2000, n. 158, ed alle previsioni del Verbale ABI 24 gennaio 2001, l'applicazione delle disposizioni in tema di riscatto di cui al comma precedente non comporta decurtazione alcuna dell'ammontare della posizione individuale dell'interessato, anche qualora il Consiglio di Amministrazione stabilisse, ai sensi dell'art. 7, delle spese amministrative a carico della generalità dei riscatti.

In alternativa alla previsione del comma che precede, è riconosciuta all'iscritto la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il "Fondo", eventualmente incrementandola di apporti contributivi sino al maturare del diritto alla pensione di base, ferma restando la possibilità di trasferire la posizione medesima.

La facoltà di mantenimento della posizione contemplata al comma precedente va esercitata inviando al "Fondo" apposita domanda con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al "Fondo".

Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

In difetto di specifiche indicazioni di colui che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo, la posizione, non alimentata da contribuzione, è mantenuta presso il "Fondo" fino a diversa disposizione dell'interessato.

Il "Fondo" provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il "Fondo" ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al "Fondo".

ART. 13 - ANTICIPAZIONI

Il "Fondo" non attribuisce prestiti, né anticipazioni agli iscritti, al di fuori delle previsioni del successivo comma II.

L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.

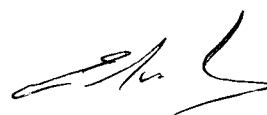
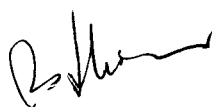
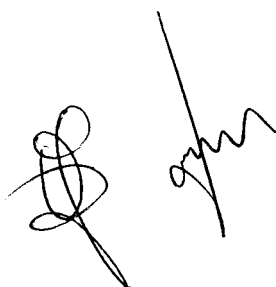
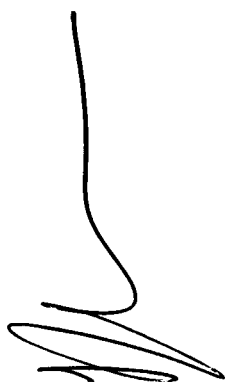
Le anticipazioni di cui al comma II, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Il Consiglio di Amministrazione emana norme regolamentari volte a disciplinare le modalità di attribuzione delle anticipazioni previste dal comma II e quelle di eventuale reintegro della posizione individuale.

ART. 13 BIS - PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il Fondo offre prestazioni accessorie coerenti con le finalità di previdenza complementare – quali, ad esempio, la copertura assicurativa per i casi di invalidità e premorienza – individuate dal Consiglio di Amministrazione e poste in essere mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni approvate dal Consiglio medesimo, cui compete altresì la definizione delle modalità di adesione e di finanziamento.

PARTE IV
PROFILI ORGANIZZATIVI



A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ART. 14 - ORGANI DEL FONDO

Sono organi del "Fondo":

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) **il Direttore.**

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

L'Assemblea è formata ~~dai~~ **da 22** delegati eletti dagli iscritti ~~in misura di uno ogni 1000 iscritti al "Fondo" o frazioni di essi, proporzionale agli iscritti nell'ambito rispettivamente~~ di cui **14 in rappresentanza degli iscritti** appartenenti alle tre Aree Professionali, **7** alla categoria dei Quadri Direttivi ed **1** alla categoria dei Dirigenti – ~~e da 22 delegati designati dalla "Banca", anche in rappresentanza degli altri "datori".~~

Il Regolamento elettorale di cui all'Appendice n. 1 fissa le modalità di elezione dei delegati **in rappresentanza degli iscritti**, che sono scelti obbligatoriamente tra gli iscritti al "Fondo".

Le candidature alla carica di delegato sono presentate unitariamente o separatamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie delle fonti istitutive, ovvero da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto in ciascuna elezione.

I delegati durano in carica tre anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio ad essi sottoposto. Essi possono essere rieletti **rinnovati** senza limiti.

Qualora un delegato in corso di mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra, **nel caso di delegato elettivo**, il primo dei non eletti nell'ambito del collegio di **pertinenza**, ovvero, **in caso di delegato designato, il sostituto indicato dalla "Banca"**.

I delegati di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del triennio in corso.

I delegati **elettivi** che perdono la qualità di iscritto decadono automaticamente dalla carica.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI - ATTRIBUZIONI

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ed in via straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) gli indirizzi e direttive generali del "Fondo", ove sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- d) **l'approvazione dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dal Consiglio di Amministrazione;**

e) l'eventuale azione di responsabilità nei riguardi dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

L'Assemblea ordinaria prende altresì atto della lista dei nominativi designati dalla "Banca" quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

~~Per l'assunzione delle deliberazioni di cui al comma II, lett. b) e c), l'Assemblea è integrata da un mandatario della "Banca", rappresentante di tutti i "datori", il cui parere favorevole è condizione di procedibilità per l'assunzione dell'inerte deliberazione.~~

L'Assemblea straordinaria è competente a:

- a) deliberare le modifiche dello Statuto ai sensi del successivo art. 36, comma I, nonché prendere atto, ai sensi del comma III dello stesso articolo, delle modifiche apportate allo Statuto dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di quanto disposto dal comma II del medesimo articolo;
- b) deliberare lo scioglimento del "Fondo", nominandone i liquidatori.

~~L'assunzione delle deliberazioni di cui al comma che precede, lett. b), è subordinata, quale condizione di procedibilità, alla presenza di un mandatario della Banca, rappresentante di tutti i datori che manifesti espresso parere favorevole.~~

ART. 17 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'adempimento di cui al comma II, lett. a).

Essa deve essere convocata entro trenta giorni quando lo richiedano almeno otto Consiglieri di Amministrazione o quando ne faccia domanda scritta motivata almeno il 40% dei componenti dell'Assemblea.

La convocazione può essere effettuata mediante ogni idoneo mezzo di comunicazione e deve essere inviata almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo fax, telex o telegramma, con un anticipo minimo di almeno sette giorni dall'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in difetto, dal Consigliere di Amministrazione più anziano, assistito dal Direttore, di cui al successivo art. 23, in funzione di segretario.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. **Ciò con eccezione dell'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento del "Fondo" che è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Delegati.**

Ciascun delegato ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in ogni singola Assemblea da altro delegato. Ciascun partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più di tre due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ~~nel rispetto delle condizioni di procedibilità di volta in volta richieste~~. **Ciò con eccezione della votazione relativa allo scioglimento del "Fondo" che richiede il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tra quarti) dei Delegati.**

I Consiglieri di Amministrazione, anche qualora rivestano la qualifica di delegato, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio ed in quelle concernenti la loro responsabilità.

Le deliberazioni dell'Assemblea, redatte a cura del segretario, sono riportate sullo specifico libro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario stesso.

ART. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione del "Fondo" è composto di 14 membri di cui:

- a) n. 7 designati dalla "Banca", anche in rappresentanza degli altri "datori";
- b) n. 7 eletti dagli iscritti, di cui n. 4 in rappresentanza degli appartenenti alle tre Aree Professionali, n. 2 in rappresentanza della categoria dei Quadri Direttivi e n. 1 in rappresentanza della categoria dei Dirigenti.

Le elezioni dei rappresentanti degli iscritti avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui all'Appendice n. 2.

Le candidature sono presentate unitariamente o separatamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie delle fonti istitutive, ovvero da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto in ciascuna elezione.

In abbinamento a ciascuno dei Consiglieri di cui al comma 1, lett. b), è eletto, con le stesse modalità impiegate per il Consigliere effettivo, un supplente.

Gli Amministratori sono obbligatoriamente scelti tra i dipendenti della "Banca" e degli altri "datori", ovvero tra gli ex dipendenti dei medesimi titolari di trattamento pensionistico di base, non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità indicate dalla normativa vigente e devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge. Il venir meno di detti requisiti o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, nel corso del mandato comportano la decadenza dall'incarico.

Gli Amministratori restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile **per un massimo di tre mandati consecutivi**. ~~Gli Amministratori titolari di trattamento pensionistico di base non possono svolgere più di due mandati.~~ Gli Amministratori scadono l'ultimo giorno del mese in cui l'Assemblea approva il terzo Bilancio da essi predisposto.

ART. 19 - CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Ove nel corso del triennio vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori:

- se trattasi di componente designato dalla "Banca", quest'ultima provvede alla sostituzione;
- se trattasi di rappresentante degli iscritti, subentra nella carica il supplente a lui abbinato.

Gli Amministratori di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del triennio in corso.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di gestione del "Fondo". In particolare:

- elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, a tenore del successivo art. 22;
- nomina, su proposta della "Banca", il Direttore di cui al successivo art. 23;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- apporta allo Statuto le modifiche previste dal comma II del successivo art. 36, portandole a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile, secondo quanto previsto dal comma III dello stesso articolo;
- adotta i provvedimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del "Decreto", nonché nel Decreto Ministeriale 21 novembre 1996, n. 703, in quanto applicabili al "Fondo";
- fissa gli indirizzi di organizzazione e di gestione del "Fondo", sottoponendoli, ove reputato opportuno, all'Assemblea;
- assume le necessarie determinazioni in ordine agli investimenti patrimoniali;
- fissa, se giudicato opportuno, le diversificate linee di investimento o comparti di cui al precedente art. 6, comma IV;
- sovrintende alla corretta tenuta della contabilità ed agli adempimenti connessi alla rendicontazione;
- definisce i criteri per la predisposizione dei prospetti del valore e della composizione del patrimonio, nonché adotta misure di trasparenza nel rapporto con gli iscritti e ne assicura l'informativa periodica circa l'andamento amministrativo e finanziario del "Fondo", secondo le procedure dovute, eventualmente integrate tempo per tempo, previa valutazione di opportunità;
- conferisce delega alle persone abilitate a firmare gli atti e la corrispondenza;
- conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche e/o professionali eventualmente necessarie;
- sceglie la compagnia di assicurazione o, se del caso, le compagnie cui affidare l'erogazione delle rendite;
- istituisce forme di copertura assicurativa per invalidità e premorienza;
- **conferisce, su proposta del Collegio dei Sindaci, l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il compenso e la durata.**

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo", ha l'obbligo di darne segnalazione alla "Commissione" evidenziando i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio.

Gli Amministratori hanno diritto di partecipare alle Assemblee, esprimendo il proprio suffragio a titolo consultivo ove non rivestano la qualifica di delegati, fatta eccezione per le materie sottratte al loro sindacato dall'art. 17, comma VIII.

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo convochi, sia di propria iniziativa che a richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri, ovvero del Collegio dei Sindaci.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata – ovvero tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche telematico, idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione – da spedire ai componenti il Consiglio almeno quindici giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente: in difetto di entrambi dal più anziano in età dei consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette membri, dei quali quattro rappresentanti degli iscritti. È ammessa la presenza alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni consiliari è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Direttore, di cui al successivo art. 23.

Alle riunioni consiliari debbono essere invitati ad assistere i membri del Collegio dei Sindaci con le modalità indicate dal comma II.

Alle riunioni consiliari assiste il Direttore, senza diritto di voto ma con piena facoltà di parola.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

ART. 22 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge ~~nel suo seno~~, con votazione segreta:

- il Presidente, **a turno, rispettivamente**, tra i membri designati dalla "Banca" e **tra quelli eletti dagli iscritti**;
- il Vice Presidente, tra i membri eletti ~~dagli iscritti~~ **della compagine tra i quali non è stato scelto il Presidente**.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica come gli altri componenti del Consiglio, secondo le previsioni dell'art. 18, comma VI, e sono rieleggibili.

Il Presidente - ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente - ha la legale rappresentanza e la firma del "Fondo", per il quale sta in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché sull'andamento dell'attività del "Fondo" e firma i documenti che comportano impegni per quest'ultimo. In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle relative all'approvazione del bilancio - sottoponendole, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente assolve altresì ai doveri di comunicazione alla "Commissione" di ogni variazione o innovazione delle fonti collettive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate. Dà inoltre applicazione ai doveri sussistenti in capo al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20, comma II. Svolge inoltre ogni altro compito a lui attribuito dalla legge, dallo Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - DIRETTORE DEL FONDO

Il Direttore assolve alla funzione di segretario dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e di ~~Responsabile amministrativo~~ del "Fondo" **ai sensi dell'art. 5 del Decreto**.

Il Direttore deve vantare i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente. Il venir meno di detti requisiti nel corso dell'incarico ne comporta la decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Direttore svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2396 del Codice Civile.

Spetta in particolare al Direttore:

- verificare che la gestione del "Fondo" sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del "Fondo";
- inviare alla "Commissione", sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti;

È specifico compito del Direttore assolvere agli obblighi di cui all'art. 20, comma II, indipendentemente dalle iniziative che al riguardo assuma il Collegio dei Sindaci.

ART. 24 - COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE

Il Collegio dei Sindaci è composto da:

- a) due membri designati dalla "Banca", ~~tra cui il Presidente~~;
- b) due membri eletti dagli iscritti.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente, scegliendolo tra i Sindaci designati dalla "Banca" se il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato eletto tra i Consiglieri elettivi, e viceversa. Il Presidente dura in carica come gli altri Sindaci.

Le elezioni dei rappresentanti degli iscritti avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui all'Appendice n. 2.

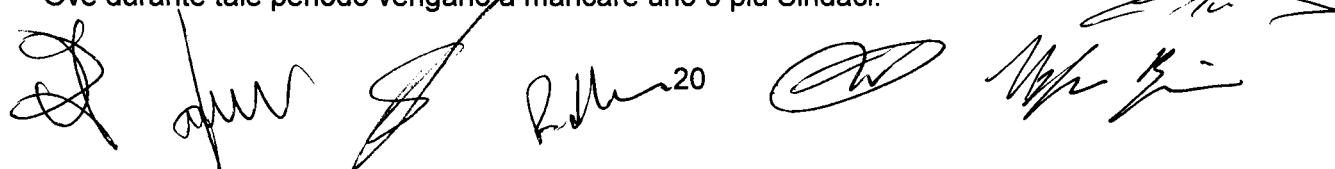
Le candidature sono presentate unitariamente o separatamente dalle Organizzazioni sindacali firmatarie delle fonti istitutive, ovvero da un numero non inferiore al 3% degli iscritti aventi diritto al voto.

In abbinamento a ciascuno dei Sindaci di cui al comma I, lett. b), è eletto, con le stesse modalità impiegate per il Sindaco effettivo, un Sindaco supplente.

Per lo svolgimento dell'incarico di Sindaco sono richiesti il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui alla normativa di legge tempo per tempo vigente. Il venir meno di detti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità in corso di mandato comportano la decadenza dall'incarico.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili **per un massimo di tre mandati consecutivi**. Il triennio ha la stessa decorrenza di quello del Consiglio di Amministrazione.

Ove durante tale periodo vengano a mancare uno o più Sindaci:

The block contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors mentioned in the preceding text. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

- se trattasi di Sindaco designato dalla "Banca", quest'ultima lo sostituisce;
- se trattasi di Sindaco elettivo, subentra il supplente a lui abbinato. In difetto anche del supplente, il primo dei non eletti nella votazione di pertinenza.

I Sindaci di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del triennio in corso.

ART. 25 - COLLEGIO DEI SINDACI - ATTRIBUZIONI

I Sindaci operano in conformità all'art. 2403 del codice civile - in quanto applicabile - e alla disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Commissione", circa eventuali anomalie riscontrate e, comunque, circa ogni vicenda in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo".

~~In particolare, ad essi è attribuita la funzione di controllo contabile e svolgono, fra gli altri, i seguenti compiti:~~

- ~~1. compiono ispezioni e riscontri di cassa;~~
- ~~2. esaminano i bilanci annuali, sui quali riferiscono per iscritto all'Assemblea;~~
- ~~3. vigilano la corretta tenuta delle posizioni individuali degli iscritti.~~

In attuazione del richiamo di cui alla comma che precede, il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del "Fondo", vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal "Fondo" e sul suo concreto funzionamento.

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

La responsabilità del revisore legale dei conti è regolata tempo per tempo dalle disposizioni di legge in materia.

Qualora i Sindaci vaghino situazioni riconducibili a forme di irregolarità connesse alle materie di cui al comma I, il processo verbale dell'inerente riunione è in ogni caso trasmesso alla "Commissione", traendone copia conforme dal libro indicato dall'art. 26, ~~ultimo~~ **penultimo** comma.

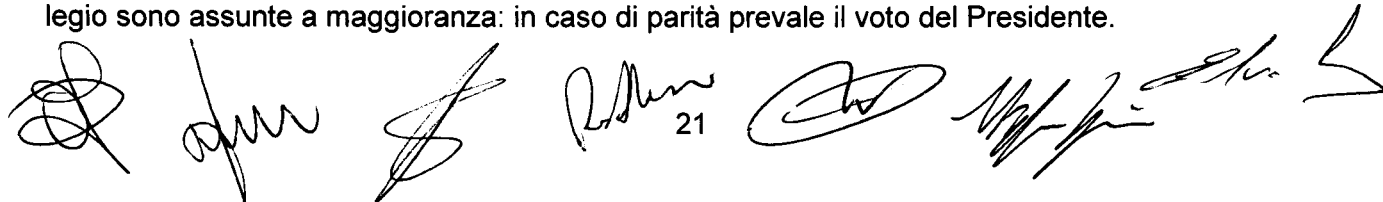
ART. 26 - COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Le convocazioni sono fatte a mezzo raccomandata ovvero tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche telematico, idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

È ammessa la presenza alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alle attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, il Collegio si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio medesimo, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Fermo restando il potere di accertamento individualmente sussistente in capo a ciascun Sindaco, le riunioni collegiali sono valide con la presenza di almeno tre membri. Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente.



21

Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio dei Sindaci sono trascritti in un apposito libro e sono sottoscritti dai partecipanti alla riunione.

La responsabilità dei Sindaci è regolata dall'art. 2407 del codice civile.

ART. 26 BIS - TUTELA DI AMMINISTRATORI E SINDACI - ~~GRATUITÀ DELLE CARICHE~~

Fatta salva la responsabilità del singolo per fatto illecito, la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, **di Direttore**, nonché di componente di Organi di soggetti giuridici ~~controllati dal "Fondo" e nominati~~ **designato** dal consiglio di amministrazione del medesimo è sorretta da garanzia del "datore" di pertinenza, per ogni eventuale responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato.

I soggetti indicati al comma che precede, in caso di instaurazione di giudizio nei loro riguardi, sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione al "Fondo" e al "datore" di pertinenza.

Le spese, comprese quelle di assistenza legale, relative a giudizi connessi alle funzioni di cui al comma I, sono a carico del "datore" di pertinenza, fermo restando il diritto dell'interessato a scegliere un difensore di fiducia.

Le guarentigie contemplate dai commi I e III ed il dovere di informativa posto dal comma II permangono anche successivamente alla cessazione del mandato per fatti ed atti relativi all'esercizio del mandato medesimo.

~~Le funzioni di Amministratore e di Sindaco sono gratuite. Il "Fondo" corrisponde ai Sindaci un~~ **compenso, fissato dal Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato, tenuto conto dei limiti di importo a proprio carico tempo per tempo comunicati dalla Banca.**

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 27 - INCARICHI DI GESTIONE

Le risorse finanziarie del "Fondo" destinate ad investimenti sono **integralmente gestite in forma diretta ovvero** affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il "Fondo" può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.

Le risorse del "Fondo" sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.

I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della "Commissione".

Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla "Commissione".

Alle disposizioni di cui al presente articolo è data attuazione nel rispetto delle tempistiche, **delle specificazioni e delle deroghe** stabilite dalla normativa vigente con riferimento ai fondi c.d. preesistenti.

ART. 28 - BANCA DEPOSITARIA

Tutte le risorse del "Fondo" sono depositate presso un'unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

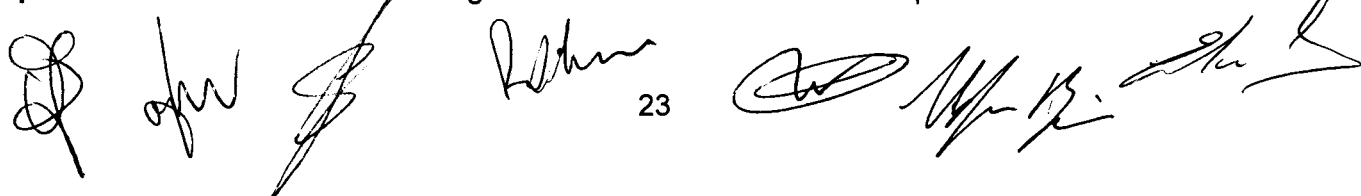
Ferma restando la responsabilità del "Fondo" per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

Gli Amministratori e i Sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla "Commissione" sulle irregolarità riscontrate nella gestione del "Fondo".

Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del "Fondo" è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Alle disposizioni di cui al presente articolo è data attuazione nel rispetto ~~delle tempistiche di~~ **quanto stabilito** dalla normativa vigente con riferimento ai fondi c.d. preesistenti.



ART. 28 BIS - RAPPORTI BANCARI

I rapporti bancari **sono** intrattenuti con la **"Banca"** una del banche del Gruppo **INTESA SANPAOLO** e sono regolati almeno alle condizioni nel tempo vigenti per il personale della stessa **"Banca"**.

ART. 29 - CONFLITTI DI INTERESSE

La gestione del "Fondo" è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

ART. 30 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

La "Banca", in raccordo con gli altri "datori", svolge, direttamente o tramite operatore specializzato, ~~di propria fiducia sentito al riguardo il Consiglio di Amministrazione~~ attività di servizio amministrativo nei riguardi del "Fondo", in particolare eseguendo le ritenute a carico degli iscritti, nei modi e nelle misure prescritti, accreditando il "Fondo" delle somme relative, unitamente ai contributi da esso dovuti ed alle quote di TFR. **Le attività di servizio amministrativo che non siano svolte direttamente sono regolate da apposita convenzione sottoscritta dal "Fondo", fermo restando l'accollo dei relativi oneri a carico della Banca, che esprime preventivamente parere conforme sulla loro entità.**

I "datori" segnalano altresì le cessazioni dal rapporto di lavoro del proprio personale iscritto e comunicano le notizie eventualmente necessarie perché il "Fondo" esegua gli adempimenti che gli pertengono.

La Banca, in raccordo con gli altri datori, mette gratuitamente a disposizione del "Fondo" il Direttore ed il personale necessario al suo funzionamento ed assume a suo carico le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del "Fondo" stesso e del suo patrimonio, compreso il costo di perizie e di consulenze.

Non rientrano nella previsione del comma che precede le commissioni di gestione del patrimonio e le spese di assistenza legale originate da contenzioso.

ART. 31 - SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E RENDIMENTO DEL PATRIMONIO

Il "Fondo" tiene la contabilità e le scritture contabili ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative di legge o di regolamento tempo per tempo vigenti.

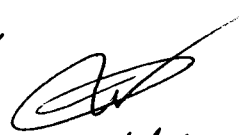
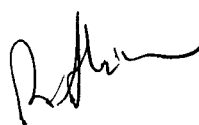
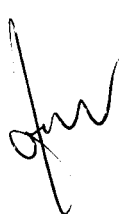
Il Presidente del "Fondo" sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio è predisposto un bilancio ad opera del Consiglio di Amministrazione, che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

PARTE V
RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

ART. 33 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si realizza mediante presentazione di apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo". L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; durante il primo semestre di lavoro alle dipendenze del "datore" può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.

L'iscrizione al "Fondo" deve essere preceduta dalla consegna di copia del presente Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

La documentazione informativa prevista dal comma che precede, è approvata dal Consiglio di Amministrazione, che ne cura tempo per tempo l'aggiornamento.

In caso di iscrizione mediante conferimento tacito del TFR il "Fondo", sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

ART. 34 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI

Il "Fondo" mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto del "Fondo", la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma III, e tutte le altre informazioni utili all'iscritto secondo quanto previsto dalle disposizioni della "Commissione" in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet/intranet del "Fondo". Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

In conformità alle disposizioni della "Commissione", viene inviata annualmente all'iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

La diffusione della comunicazione di cui al comma che precede può avvenire anche per il tramite della "Banca" e degli altri "datori" da cui dipendono gli iscritti.

ART. 35 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli iscritti nella Nota informativa.

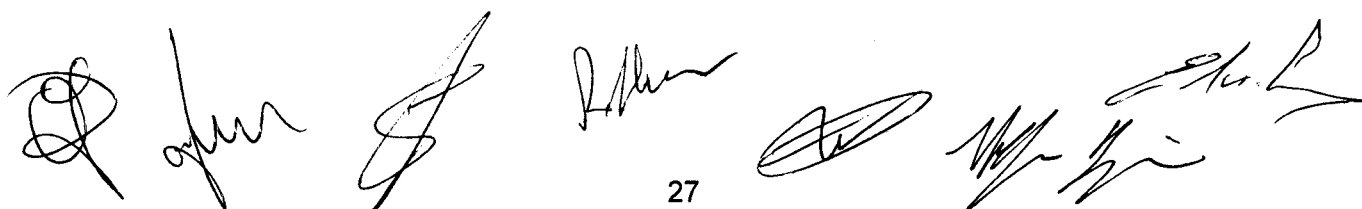
ART. 35 BIS - CANALI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA

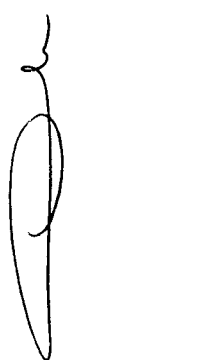
Nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi inerenti alla riservatezza, tutte le comunicazioni da e verso gli iscritti, inclusa la comunicazione periodica di cui all'art. 34, secondo comma, nonché gli atti dispositivi della posizione individuale sono effettuati a mezzo posta elettronica od analoghi canali di comunicazione telematica.

I documenti di interesse generale ed ogni altra informazione utile, inclusa la documentazione da consegnare preventivamente all'iscrizione al Fondo, sono portati a conoscenza degli iscritti rendendoli disponibili sul sito Internet/Intranet del Fondo.

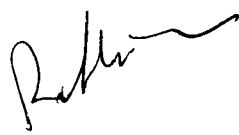
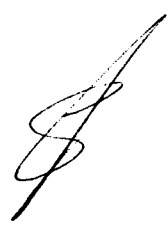
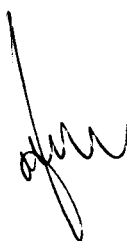
Restano ferme le specifiche disposizioni che prevedono l'invio, su richiesta, del materiale in forma cartacea.

Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità di applicazione della presente norma nonche quelle per la formalizzazione per via telematica del consenso negli atti dispositivi da parte degli iscritti.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward stroke.A row of five handwritten signatures in black ink, each with a distinct style, ranging from a simple loop to a more complex, flowing script.

PARTE VI
NORME FINALI




ART. 36 - MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del "Fondo" e sottoposte all'approvazione della "Commissione".

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della "Commissione".

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di approvazione da parte della "Commissione", le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei delegati alla prima riunione utile.

ART. 37 - CAUSE DI SCIoglimento DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il "Fondo" si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del "Fondo", nel rispetto, in tal caso, di quanto previsto dai seguenti secondo e terzo comma.

Qualora sopravvengano eventi tali da pregiudicare il raggiungimento dello scopo del "Fondo" ovvero il suo funzionamento, a motivata richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, le fonti istitutive procedono ad un esame congiunto della situazione che si è venuta a creare.

Ove non intervengano specifiche intese, trascorsi tre mesi, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea straordinaria, proponendo la liquidazione del "Fondo".

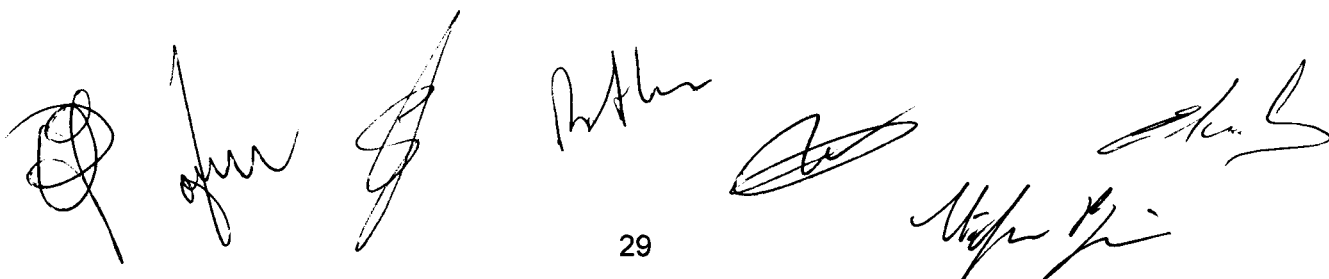
In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente alla "Commissione" gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento.

L'Assemblea pone in essere gli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

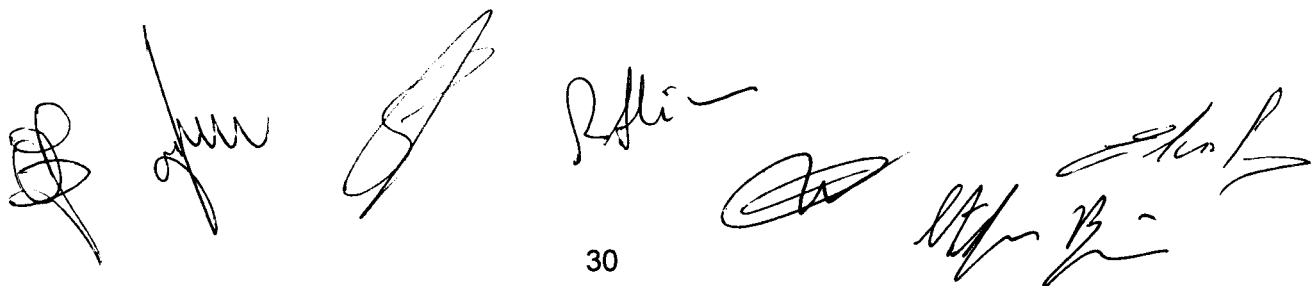
I liquidatori provvedono all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica, in applicazione dell'art. 15, comma 1, del Decreto. Per gli altri iscritti si applicano le previsioni dell'art. 12 del presente Statuto.

ART. 38 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo Statuto trovano applicazione le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e del diritto dell'Unione Europea.



P A R T E V I I
N O R M E T R A N S I T O R I E

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the left side of the page.A row of seven handwritten signatures in black ink, located at the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky.

ARTICOLO 39 - ANZIANITÀ UTILE PER IL FONDO

Ad ogni fine contemplato dal presente Statuto, nell'anzianità di iscrizione al "Fondo" si ricomprende anche quella al "Fondo Integrativo" e all'"Ente", a meno che esse non si sovrappongano.

ARTICOLO 40 - ISCRIZIONE DEGLI APPRENDISTI

~~In deroga al disposto del comma 1 dell'art. 33, ai dipendenti della "Banca" e degli altri "datori" che abbiano sottoscritto intese in tal senso, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante in servizio al 26 settembre 2006, i quali presentino domanda entro il 30 giugno 2007, è riconosciuta la facoltà di far decorrere l'iscrizione dalla data di assunzione.~~

ARTICOLO 40 - APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Trovano applicazione a decorrere dal mandato successivo a quello in corso nell'anno 2011 le modifiche in materia di:

- composizione e modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Delegati di cui agli articoli 15, primo comma, 16 e 17, penultimo comma;
- alternanza delle Presidenze degli Organi Collegiali di cui agli articoli 22, primo comma, e 24, primo ed ultimo comma;
- affidamento dell'attività di revisione legale dei conti di cui agli articoli 16, primo comma, ultimi due alinea, 20, primo comma, ultimo alinea, 25, secondo e penultimo comma.

Per il primo mandato con alternanza delle Presidenze degli Organi Collegiali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto nell'ambito dei Consiglieri designati dalla "Banca".

[Handwritten signature]

APPENDICI

[Handwritten signatures]

APPENDICE N. 1

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI DI ASSEMBLEA

Articolo 1

L'elezione dei membri dell'Assemblea dei Delegati avviene contestualmente a quella dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

È all'uopo costituita, nell'ambito del seggio elettorale di cui all'art. 1, comma III, dell'Appendice n. 2, un'apposita sezione, secondo modalità fissate dal seggio stesso.

I nominativi dei candidati devono essere formalmente comunicati al Presidente del seggio elettorale sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.

La comunicazione prevista al comma che precede, nell'ipotesi di candidati designati dagli aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 15, comma III, seconda parte, dello Statuto, deve essere accompagnata dal deposito contestuale degli elenchi dei proponenti, recanti, accanto alla sottoscrizione, il nome ed il cognome di ciascuno di questi e la specificazione del luogo di lavoro.

I nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine di pervenimento al Presidente del seggio. In caso di candidature pervenute lo stesso giorno è seguito l'ordine alfabetico, in relazione al cognome degli aspiranti alla carica.

Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Articolo 2

La votazione ha luogo per posta, a mezzo delle schede fornite dal "Fondo", recanti i nomi dei candidati. Le schede, dopo il voto, devono essere chiuse dall'elettore in apposita busta, da sigillarsi.

Detta busta va collocata in altra, su cui l'elettore stesso appone le proprie generalità.

Ogni avente diritto ha facoltà di designare:

- nella votazione dei delegati degli iscritti appartenenti alle tre Aree Professionali sino ad un massimo di 6 nominativi;
- nella votazione dei delegati degli iscritti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi sino ad un massimo di 4 3 nominativi;
- nella votazione dei delegati degli iscritti appartenenti alla categoria dei Dirigenti 1 nominativo.

Le buste degli iscritti in organico presso le diverse strutture, in cui si articola l'organizzazione della "Banca" e degli altri "datori", sono raccolte dalle strutture medesime e rimesse in plico sigillato al seggio elettorale.

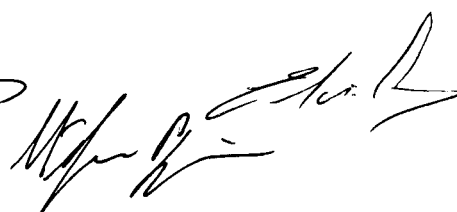
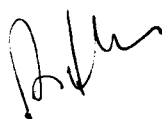
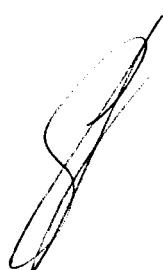
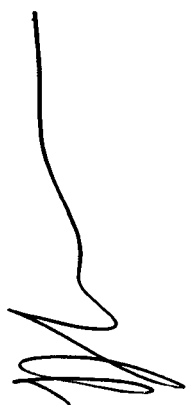
A votazione conclusa, il seggio elettorale procede alla verifica della partecipazione al voto, all'apertura delle buste ed allo spoglio delle schede, proclamando eletti coloro che hanno ottenuto nelle diverse votazioni il maggior numero di voti: a parità di suffragi prevale il candidato più anziano di età.

Delle operazioni elettorali è redatto verbale da rimettere ad opera del Presidente del seggio al Presidente del "Fondo".

Articolo 3

Ferma restando la disciplina di cui agli articoli 1 e 2, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare con voto unanime dei presenti la sostituzione totale o parziale dello strumento cartaceo per l'effettuazione della votazione con supporti informatici.

L'impiego dei supporti informatici di cui al comma che precede deve comunque garantire libertà e segretezza di voto.



APPENDICE N. 2

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA DESIGNAZIONE DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E SINDACI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI

Articolo 1

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, la cui elezione compete agli iscritti, il Presidente comunica agli iscritti stessi, con preavviso di almeno novanta giorni ed entro trenta giorni dalla scadenza del triennio di cui agli articoli 18, ultimo comma, e 24, comma VI, la data stabilita per l'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, la votazione avviene con liste separate, rispettivamente per i rappresentanti delle tre Aree Professionali, della categoria dei Quadri Direttivi e della categoria dei Dirigenti.

Viene all'uopo costituito, presso la Sede Legale della "Banca" ovvero presso gli uffici amministrativi del "Fondo", un seggio elettorale, presieduto da un delegato dello stesso, assistito da uno o più rappresentanti della "Banca" o di altro "datore" e, al massimo, da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Aziendali firmatarie degli accordi 30 novembre 1998.

La consistenza numerica di ciascun collegio di votanti è resa nota, per ogni elezione, mediante la comunicazione di cui al comma I ed è calcolata al primo gennaio dell'anno in cui si tiene la votazione.

I nominativi dei candidati devono essere formalmente comunicati al Presidente del seggio elettorale sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di voto.

La comunicazione prevista al comma che precede, nell'ipotesi di candidati designati dagli aventi diritto al voto, deve essere accompagnata dal deposito contestuale degli elenchi dei proponenti, recanti, accanto alla sottoscrizione, il nome ed il cognome di ciascuno di questi e la specificazione del luogo di lavoro.

Ciascun candidato può prendere parte ad una sola elezione.

I nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda di votazione, secondo l'ordine di pervenimento al Presidente del seggio elettorale. In caso di candidature pervenute lo stesso giorno è seguito l'ordine alfabetico, in relazione al cognome degli aspiranti alla carica in qualità di titolari.

Il seggio elettorale è competente a risolvere ogni questione pratica inerente alle votazioni.

Articolo 2

La votazione ha luogo per posta, a mezzo delle schede fornite dal "Fondo", recanti i nomi dei candidati. Le schede, dopo il voto, devono essere chiuse dall'elettore in apposita busta, da sigillarsi.

Detta busta va collocata in altra, su cui l'elettore stesso appone le proprie generalità.

Ogni avente diritto ha facoltà di designare:

- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti appartenenti alle tre Aree Professionali: quattro nomi di Consiglieri con i rispettivi supplenti;

- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi: due nomi di Consiglieri con i rispettivi supplenti;
- nella votazione per i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti gli iscritti appartenenti alla categoria dei Dirigenti: un nome di Consigliere con il rispettivo supplente;
- nella votazione per il componente del Collegio dei Sindaci: due nomi di Sindaci con i rispettivi supplenti;

Le buste degli iscritti in organico presso le diverse strutture, in cui si articola l'organizzazione della "Banca" e degli altri "datori" sono raccolte dalle strutture medesime e rimesse in plico sigillato al seggio elettorale.

È fatta salva la facoltà del votante di trasmettere direttamente al seggio la propria busta.

A votazione conclusa, il seggio elettorale procede alla verifica della partecipazione al voto, all'apertura delle buste ed allo spoglio delle schede, proclamando eletti coloro che hanno ottenuto, per ciascuna funzione e nell'ambito delle diverse votazioni, il maggior numero di voti: a parità di suffragi prevale il candidato più anziano di età.

Delle operazioni elettorali è redatto verbale da rimettere ad opera del Presidente del seggio al Presidente del "Fondo", il quale, entro trenta giorni, convoca il Consiglio per il suo insediamento e l'assegnazione delle cariche.

Articolo 3

Ferma restando la disciplina contemplata dagli artt. 1 e 2, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare, con voto unanime dei presenti, la sostituzione totale o parziale dello strumento cartaceo per l'effettuazione delle votazioni con supporti informatici.

L'impiego dei supporti informatici di cui al comma che precede deve comunque garantire libertà e segretezza di voto.